



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

Prot. n.



GIAP-0395137-2012

PU GIAP-1e00-07/11/2012-0395137-2012

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

Si trasmette per informativa bozza di decreto riguardante la determinazione degli assegni "una tantum" da attribuire, per l'anno 2012, quali misure perequative in attuazione dell'art. 8, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Il decreto ripropone gli stessi istituti già individuati nel D.M. del 17 novembre 2011 ovvero:



Ministero della Giustizia

- a) assegno di funzione con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- d) indennità operative non connesse a progressione in carriera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- e) progressioni di carriera comunque denominate, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- f) classi e scatti di stipendio previsti dall'ordinamento delle Forze di polizia, maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si evidenzia che in relazione alle risorse disponibili per l'anno 2012 l'entità degli assegni *"una tantum"* è stata determinata nella misura del 46% degli emolumenti relativi agli istituti sopra citati.

Per completezza di informazione si comunica che lo schema in parola, condiviso, come per l'anno 2011, con le altre Amministrazioni del Comparto in sede di tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Interno, sarà inoltrato alla firma dell'On.le Ministro della Giustizia.

IL VICE CAPO VICARIO



Al Ministro della Giustizia

- Visto l'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'articolo 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;
- Visto l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di *assegni una tantum* in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, con il quale sono state ripartite le risorse di cui al citato fondo tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali da cui dipende il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle misure perequative, demandando l'attribuzione degli *assegni una tantum* al personale interessato a successivi decreti ministeriali adottati da ciascuna delle amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse disponibili, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui ovvero, per le amministrazioni che si avvalgono del sistema unificato di erogazione degli emolumenti fissi ed accessori al personale ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quelle non impiegate nell'esercizio di competenza e versate in entrata per la riassegnazione al successivo esercizio;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 17 novembre 2011, con il quale sono state individuate, per l'anno 2011, le misure e le modalità per l'attribuzione degli *assegni una tantum* al personale destinatario della disciplina del Comparto sicurezza;



Al Ministro della Giustizia

- Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 attribuisce, per l'anno 2012, al Ministero della giustizia, per il personale destinatario della disciplina del Comparto sicurezza, euro 9.319.306.00 prevedendo, all'articolo 2, comma 1, che le somme non utilizzate sono conservate per essere impiegate per le medesime finalità nel successivo esercizio;
- Considerata la necessità di applicare criteri e modalità omogenei per l'attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, compresi quelli relativi ai tempi di corresponsione degli assegni *una tantum* previsti dal presente decreto;
- Considerato che ai fini della determinazione dei richiamati assegni *una tantum* è necessario individuare, attraverso un criterio oggettivo ed un parametro certo, i destinatari degli assegni, in relazione alla disponibilità del fondo per il corrispondente anno e, quindi, all'entità della misura perequativa riferita allo stesso anno per ciascuno degli emolumenti oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
- Considerato pertanto necessario individuare i destinatari degli assegni *una tantum* attraverso il riferimento alla decorrenza giuridica dell'istituto oggetto dell'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, con specifico riferimento alla progressione in carriera, escludendo tutte le promozioni con decorrenza giuridica anteriore al primo gennaio 2011, per le quali, quindi, non trovano applicazione le predette disposizioni;
- Considerato che il personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro *a seguito di concorso*, ovvero di immissione in servizio permanente, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, e, pertanto, risulta escluso dalla corresponsione dei richiamati assegni *una tantum*;
- Considerato che, per l'attribuzione degli assegni *una tantum per l'anno 2011*, di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 17 novembre 2011, sono state impiegate risorse per un ammontare complessivo di euro **7.540.623,54** a fronte di una disponibilità prevista dal decreto del Presidente del consiglio dei



Al Ministro della Giustizia

ministri del 27 ottobre 2011 per il personale del Ministero della Giustizia, destinatario della disciplina del Comparto sicurezza di euro **8.953.508,00** che le risorse non impiegate per il medesimo anno ammontano ad euro **1.412.884,46** e che le stesse sono versate in entrata per la riassegnazione al successivo esercizio;

Considerato che per l'anno 2012 è stato individuato il numero del personale del Ministero della Giustizia destinatario della disciplina del Comparto sicurezza, a cui attribuire gli assegni *una tantum*, che consente di determinarne la misura nell'ambito delle risorse del predetto fondo, disponibili per il medesimo anno;

Considerata la necessità di individuare l'entità dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, applicando un criterio omogeneo che non determini disparità di trattamento tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia interessato alle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, legando, conseguentemente, l'entità dello stesso assegno alla cosiddetta "vacanza contrattuale" prevista, per l'anno 2012, per il personale del Comparto sicurezza e difesa, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Considerato quindi, di poter assicurare al predetto personale, con le risorse disponibili per l'anno 2012, la corresponsione di assegni *una tantum* nell'entità commisurata al 46% dell'importo non corrisposto per il medesimo anno per effetto del divieto di superare il tetto retributivo di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione agli emolumenti indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, nonché della sospensione degli effetti economici in relazione agli incrementi previsti dal comma 21 dello stesso articolo 9;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 convertito dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, il fondo istituito dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere ulteriormente incrementato e che, conseguentemente, anche l'entità degli assegni *una tantum* previsti dal presente decreto potrebbe essere incrementata, qualora dovessero risultare disponibili ulteriori risorse;

Considerata la necessità di uniformare i contenuti del presente decreto a quelli dei corrispondenti decreti ministeriali attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, concernenti il restante personale del Comparto sicurezza e difesa;



Il Ministro della Giustizia

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto individua, per l'anno 2012, gli assegni *una tantum*, quale misure perequative da corrispondere al personale del Ministero della Giustizia destinatario della disciplina del Comparto sicurezza, interessato al divieto, per gli anni 2011 e 2012, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per gli anni 2011 e 2012, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retributivo annuale indicizzato per il personale dirigente, agli effetti economici delle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, e all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

Art. 2

(Determinazione dell'assegno una tantum)

1. Per l'anno 2012, ai destinatari del presente provvedimento, come indicati all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli *assegni una tantum* a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti, per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011.

2. L'entità degli assegni *una tantum*, indicati al comma 1 è commisurata al 46% dell'importo dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) assegno di funzione con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- d) indennità operative non connesse a progressione in carriera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- e) progressioni di carriera comunque denominate, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
- f) classi e scatti di stipendio previsti dall'ordinamento delle Forze di polizia, maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;



Il Ministro della Giustizia

g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1° gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Gli assegni *una tantum*, rapportati al 46% degli emolumenti indicati al comma 2, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi *assegni una tantum*, sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3

(Copertura oneri di spesa anno 2012)

1. Nell'ambito delle risorse assegnate per l'anno 2012 al Ministero della giustizia per il personale destinatario della disciplina del Comparto sicurezza, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, richiamato in premessa, nonché di quelle stanziare con il medesimo decreto per l'anno 2011 e non impiegate, pari complessivamente ad euro **10.732.190,72**, all'onere del presente decreto si provvede:

a. per l'importo di euro **9.319.306,00**, mediante l'imputazione sui capitoli di spesa, come quantificato nella tabella di cui all'**allegato A** al presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011;

b. per l'importo di euro **1.412.884,72** mediante utilizzo delle risorse assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 per l'anno 2011, non utilizzate per l'attribuzione di assegni *una tantum*, di cui al decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2011, da versare in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui corrispondenti capitoli di spesa del successivo esercizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello stesso decreto;

2. Le risorse assegnate al Ministero della Giustizia, per il personale destinatario della disciplina del Comparto sicurezza per gli anni 2011 e 2012 con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e non impiegate per le finalità dell'articolo 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del successivo esercizio.



Il Ministro della Giustizia

Art. 4
(Disposizione finale)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, allo scopo di garantire l'attuazione omogenea del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, anche sotto il profilo dei tempi di erogazione degli assegni *una tantum*, adotta, in sede di attuazione del presente decreto, le necessarie misure di coordinamento con le corrispondenti strutture delle altre amministrazioni del citato Comparto, previo accertamento dell'avvenuta registrazione dei rispettivi decreti ministeriali ed acquisizione di copia degli stessi

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo competente secondo la vigente normativa.

In Roma, li

IL MINISTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ONERE AL LORDO DELLE RAP ANNO 2012
(IMPORTI COMMISURATI AL 46% DEGLI ISTITUTI DI CUI ALL'ART.2 DEL D.M.)

	TOTALE UNITA'	ONERE AL NETTO DELLE RAP	RAP	ONERE AL LORDO DELLE RAP
ASSEGNO DI FUNZIONE	5.096	2.672.596,49	873.939,05	3.546.535,54
ANZIANITA' NELLA QUALIFICA (Parametrazione)	2.945	392.475,12	128.339,36	520.814,48
TRATTAMENTO DIRIGENZIALE (+13; +15; +23; +25)	29	81.234,71	26.563,75	107.798,46
PROMOZIONI	7.571	3.955.446,66	1.293.431,06	5.248.877,72
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO	3	752,30	246,00	998,30
PROMOZIONI ALLA VIGILIA	2	149,86	49,01	198,87
PROMOZIONI VFB	0	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' OPERATIVE	28	520,35	170,16	690,51
CLASSI E SCATTI	418	283.136,02	92.585,48	375.721,50
INCREMENTO ISTAT (vac contrattuale)	432	105.182,12	34.394,55	139.576,67
TOTALE	16.524	7.491.493,64	2.449.718,42	9.941.212,06